

ALLEGATO "A"

REPERTORIO N. 45.043/11.313

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

In caso di contrasto tra le norme di quest'ultimo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

Art. 1 - Denominazione sociale

1. È costituita una società per azioni denominata:

"AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A."

in forma abbreviata A.S.MORTARA S.p.A.

Art. 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede in Mortara.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Mortara.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La società è lo strumento degli Enti Locali Soci mediante

Comune di Parona Prot. n. 0004683 del 19-07-2021 arrivo Cat. 14 Cl. 1

il quale essi partecipano alle società operative al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli Enti Locali Soci sono portatori.

In particolare, la società ha lo scopo di esercitare le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo sia delle attività esercitate dalle società controllate.

2. La società può svolgere le seguenti attività:

- a) gestione dei servizi ambientali, compresi la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- b) gestione di impianti, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, video-sorveglianza e apparecchiature informatiche, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico;
- c) gestione dei servizi all'assistenza, alla consulenza ed al supporto inerenti il campo delle entrate locali e le relative attività connesse e complementari;
- d) gestione del patrimonio aziendale mobiliare ed immobiliare, ivi comprese le attività di studio, progettazione

e realizzazione di opere, reti, impianti e fabbricati e la relativa manutenzione.

I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere gestite dalla società sia in forma diretta che attraverso l'affidamento ad altra impresa in qualsiasi altra forma prevista dalla legge nei limiti previsti e consentiti dalla normativa vigente per gli appalti pubblici.

3. La Società ha la facoltà di promuovere la costituzione di società, consorzi di imprese e associazioni temporanee di imprese, aventi oggetto analogo od affine al proprio, ovvero di acquisire partecipazioni anche di minoranza in società, consorzi di imprese e associazioni temporanee di imprese, per compiere operazioni finanziarie, commerciali, industriali ed immobiliari utili allo sviluppo del gruppo societario.

4. La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di Enti o Società controllate o delle quali è in corso di acquisizione

il controllo.

Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono comunque essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

5. Oltre l'80% del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento delle attività ad essa affidate dagli Enti Pubblici soci o Enti Pubblici soci delle società socie.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-AZIONI-CIRCOLAZIONE

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro **11.050.000,00** (undicimilionocinquantamila virgola zero zero) rappresentato da n. **110.500** (centodiecimilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro **100,00** (cento virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, secondo le procedure di cui agli artt. 2342 e ss. del c.c.

2. La quota di partecipazione del Comune di Mortara non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale.

Il capitale sociale può appartenere esclusivamente agli enti

pubblici locali oppure ad aziende e consorzi di proprietà degli enti pubblici locali salva la possibilità di ingresso di soci privati purchè prevista dalla legge e senza che con ciò vengano pregiudicati i requisiti dell'In-house providing.

3. La Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza l'obbligo di rimborso, acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci e con i limiti e le modalità dalla stessa previsti.

Art. 6 - Azioni, Obbligazioni e Patrimoni destinati

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono rappresentate da titoli azionari.

2. Le azioni sono indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea, ad eccezione di quelle di categorie speciali che potranno essere emesse ai sensi di legge.

3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione nei modi e nei termini ritenuti più convenienti.

4. L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società secondo quanto previsto dalla legge (art. 2349).

5. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss.c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straor-

Comune di Parona Prot. n. 0004683 del 19-07-2021 arrivo Cat. 14 Cl. 1

dinaria.

Art. 7 - Qualità di azionista

1. La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata allo Statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

2. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 - Circolazione delle azioni

1. L'ingresso di nuovi soci può avvenire a seguito di aumento di capitale o mediante cessione di azioni.

2. Le azioni possono essere possedute esclusivamente da enti pubblici locali oppure ad aziende e consorzi di proprietà degli enti pubblici locali, salva la possibilità di ingresso di soci privati, purchè prevista dalla legge e senza che con ciò vengano pregiudicati i requisiti dell'In-house providing.

3. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a non soci, dovrà previamente - con lettera raccomandata R.R. - offrirli in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione scritta, da inviare al Consiglio di Amministrazione, che specifichi le condizioni di vendita, il nome dei terzi disposti all'acquisto e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

4. Il Consiglio di Amministrazione, verificato il disposto di

Comune di Parona Prot. n. 0004683 del 19-07-2021 arrivo Cat. 14 Cl. 1

cui ai commi 6-7-8 del presente articolo, comunica l'offerta di acquisto agli altri soci specificandone le condizioni, entro 10 giorni con lettera raccomandata R.R.

5. La decisione del socio di cedere le azioni, così come qualsiasi decisione concernente la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali è assunta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.

6. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione all'offerente a mezzo di lettera raccomandata R.R., nella quale dovrà essere manifestata la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

8. Le azioni ed i diritti di opzione per i quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al comma successivo.

9. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata:

a. alla prova del rispetto delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi precedenti;

b. all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte del Comune di Mortara, del 51% del capitale e della natura pubblica del nuovo socio.

10. L'eventuale scelta dei soci privati a cui cedere partecipazioni o a cui fare sottoscrivere aumenti di capitale deve avvenire, laddove sia ammesso dalla vigente normativa e non pregiudichi la persistenza dei requisiti dell'In-house providing, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci con atto motivato, e con le procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 9 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale
- la società di revisione

Art. 10 - Assemblea

1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o

dissenzienti.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni - e comunque non oltre centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano - dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. In tale ultimo caso gli amministratori dovranno segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 cc le ragioni della dilazione.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ne sia fatta richiesta da almeno due membri in carica del Consiglio di Amministrazione o nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dagli amministratori anche fuori dalla sede della Società, purché nel territorio nazionale o nel territorio della Unione Europea, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

2. In mancanza delle formalità suddette, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2366 c.c.

3. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il giorno, e il luogo per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

5. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale (o percentuale minore) e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare; la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta

6. L'Assemblea è validamente costituita anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, a condizione che siano intervenuti tutti gli amministratori in carica, la maggioranza dei sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12 - Partecipazione

1. Per l'intervento in Assemblea è richiesto il preventivo deposito delle azioni, da eseguirsi con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel termine di due giorni. Non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Comune di Parona Prot. n. 0004683 del 19-07-2021 arrivo Cat. 14 Cl. 1

2. E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza e con altri mezzi di comunicazione, anche via e-mail, purchè sia certa l'identità del mittente e la non modificabilità del messaggio. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.
3. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.
4. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società o delle società controllate.
6. Il voto segreto non è ammesso.
7. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
8. In caso di voto per corrispondenza e con altri mezzi di telecomunicazione, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano con tale modalità, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.
9. I diritti degli Enti locali soci sono esercitati dal Sinda-

co e quelli delle società socie dall'organo amministrativo.

10. Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe scritte.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente all'uopo appositamente nominato ai sensi dell'art. 11, comma 9 D.Lgs. n. 175/2016, ovvero, in assenza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea stessa, che sceglierà, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tra gli intervenuti anche il Segretario.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo reputino opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 14 - Costituzioni e deliberazioni

1. L'assemblea dei soci si costituisce e delibera con le seguenti norme:

a. l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita da soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale sia in prima sia in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del

Comune di Parona Prot. n. 0004683 del 19-07-2021 arrivo Cat. 14 Cl. 1

capitale sociale;

b. l'assemblea straordinaria avente per oggetto la fusione, la scissione, il conferimento, l'aumento del capitale sociale e la messa in liquidazione è regolarmente costituita da soci che rappresentano almeno il 60 % (per cento) del capitale sociale sia in prima sia in seconda convocazione e delibera con voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

3. I rappresentanti dei soci che partecipano all'assemblea non percepiscono gettoni di presenza o altri emolumenti di qualsiasi natura.

Art. 15 - Assemblea: Funzioni e Poteri

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, adottate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Sono riservate all'Assemblea straordinaria: la modificazione dell'atto costitutivo e del presente statuto; l'emissione di obbligazioni; lo scioglimento della società, la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori, nonché le ulteriori materie ad essa attribuite dalla legge.

2. [L'assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dal](#)

Coordinamento soci ai sensi dell'Art. 21 del presente Statuto,
delibera:

ha eliminato: Sono riservate all'Assemblea ordinaria:¶

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili,
- b. l'approvazione della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4, D.Lgs. n. 175/2016 e del programma generale dell'attività sociale;
- c. la nomina e la revoca degli Amministratori ed il relativo compenso;
- d. la nomina dell'Organo di Revisione e dell'Organo di controllo ed il relativo compenso;
- e. la nomina e la revoca del Direttore Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione ed il relativo compenso;
- f. le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale;
- g. l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, della Relazione Previsionale annuale.
3. Attraverso l'Assemblea ordinaria i soci esercitano il controllo analogo sui servizi affidati alla Società con le modalità disciplinate dall'art. 20 del presente statuto.
4. L'Assemblea ordinaria deve dare la sua autorizzazione preventiva sulle seguenti delibere dell'organo amministrativo:
- a) definizione degli indirizzi generali e strategici per la gestione delle attività e dei servizi esercitati dalla Società;
- b) l'approvazione del budget, del piano industriale, del piano

degli investimenti e del bilancio pluriennale, sia propri che di eventuali società controllate;

c) la costituzione di nuove società; l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società;

d) l'acquisto e la cessione di beni immobili, di aziende e di rami di azienda, la concessione di ipoteche su beni immobili della società.

Inoltre, l'assemblea ordinaria delibera sulle materie sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico.

2. L'assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile, ove lo richiedano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

3. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs.175/2016.

4. La scelta degli Amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'art.11, 4° comma D.Lgs.175/2016.

5. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

6. L'organo amministrativo viene eletto dall'Assemblea della società, in conformità alla volontà degli Enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei soci.

7. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

8. L'Assemblea dei Soci determina il compenso spettante agli amministratori delegati che deve rispettare i limiti previsti dalla normativa e gli indirizzi degli enti controllanti.

9. La società non può corrispondere agli amministratori gettoni di presenza ulteriori rispetto agli emolumenti sopra previsti o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per gli amministratori delegati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

10. Nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento

Commentato [FC1]: ??

ha formattato: Evidenziato

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ha eliminato: ¶

ha eliminato: 6. Il Comune di Mortara, ai sensi dell'art. 2449 c.c., ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.¶

7. Per la nomina dei restanti amministratori si procederà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire, con la garanzia comunque della rappresentatività.¶ Le liste potranno essere presentate dai soci che rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto in Assemblea e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza.¶

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.¶ Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli azionisti presentatori le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.¶

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.¶ Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.¶

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero degli amministratori da eleggere, esclusi gli amministratori nominati direttamente dal Comune di Mortara.¶

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e i candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente secondo il quoziente spettante.¶

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano d'età.¶

Il Comune di Mortara si asterrà dalla presentazione di liste e dalla votazione per la nomina dei consiglieri amministratori che non nomina direttamente.¶ ... [1]

ha eliminato: 8

ha eliminato: 9

ha eliminato: 10

ha eliminato: 11

in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti; tali criteri devono essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.

11. Agli Amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri di ordinaria amministrazione che la legge non affidi all'Assemblea, salvo le autorizzazioni richieste all'art. 15 del presente Statuto e nel rispetto dei principi sul controllo analogo di cui all'art. 20 del presente Statuto.

2. Le attribuzioni di cui agli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2501 ter e 2506 bis C.C., spettano, in ogni modo al Consiglio di Amministrazione, che deve esercitarle direttamente, senza poterle delegare.

3. Gli Amministratori provvedono altresì a:

a. redigere il programma generale dell'attività sociale e formulare le relative proposte all'assemblea;

b. proporre all'assemblea di propria iniziativa o su richiesta

ha eliminato: 12

di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, le eventuali modifiche dell'atto costituito o del presente statuto;

c. proporre all'assemblea l'eventuale emissione di obbligazioni;

d. approvare lo schema di convenzioni volte a disciplinare la gestione di servizi e in genere la cooperazione della società con gli enti locali soci.

4. L'Organo Amministrativo può altresì sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della società.

5. In relazione alle società controllate e/o collegate e/o comunque partecipate, che, per legge o per contratto, debbano garantire i requisiti "in house" di derivazione europea, il Consiglio di Amministrazione attua le direttive dell'Assemblea dei Soci e garantisce idonei flussi informativi agli Enti pubblici soci utili l'esercizio del controllo analogo sull'attività.

Il Consiglio di Amministrazione può designare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

6. In particolare, alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni e per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali par-

tecipate, che il Presidente trasmette agli Enti locali per il
tramite del Coordinamento soci di cui al successivo Art. 21.
Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione
degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai so-
ci, nonché gli strumenti integrativi del governo societario
eventualmente adottati e i programmi di valutazione dei rischi
predisposti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nella
sede sociale su convocazione del Presidente o di chi ne fa le
vece, di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministratore de-
legato, se nominato, di almeno due membri in carica del Consi-
glio di Amministrazione o della maggioranza dei membri del
Collegio Sindacale con specifica indicazione degli oggetti da
porre all'ordine del giorno.

2. Alla convocazione del Consiglio si provvede con comunicato
da inviarsi con qualsiasi mezzo che garantisca la prova
dell'avvenuto ricevimento da recapitarsi almeno 5 giorni prima
della data fissata per l'adunanza al domicilio dei consiglieri
e dei sindaci; nei casi d'urgenza è ammessa la convocazione
via telex o telefax o telegramma, da spedirsi almeno 3 giorni
prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco.

3. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi
valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano
presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci

effettivi in carica.

4. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

5. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. È comunque necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 dei consiglieri in carica per le deliberazioni concernenti:

a) la nomina dei rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione delle Società partecipate, controllate o collegate corrispondenti al modello "in house", nel rispetto delle direttive impartite a tale riguardo dall'Assemblea dei Soci e previo gradimento espresso della stessa;

b) operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell'oggetto sociale, riguardanti Società controllate o collegate, con mandato all'espressione del voto al rappresentante della Società in seno alle assemblee delle controllate o collegate nel rispetto delle direttive impartite a tale riguardo dall'Assemblea;

c) l'assunzione e la nomina dei dirigenti della Società;

d) le proposte di modifica dell'oggetto sociale.

6. I membri del Consiglio di Amministratori e l'Amministratore unico si attengono a quanto deliberato dagli Enti locali soci in seno agli strumenti di esercizio del controllo analogo congiunto.

7. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno, altresì, svolgersi in videoconferenza, teleconferenza o audio conferenza, o comunque mediante l'ausilio di simili tecnologie in cui gli intervenuti risultino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. Dette riunioni dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità:

- nell'avviso di convocazione saranno indicati i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, nonché quello in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante ove la riunione di Consiglio dovrà ritenersi svolta;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetterà di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video o dell'audio, nonché di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni che la stessa andrà ad assumere;

- gli intervenuti potranno partecipare alle questioni poste all'ordine del giorno, visionare, ricevere nonché trasmettere documentazione relativa alle stesse ed, infine, procedere alle conseguenti deliberazioni, il tutto sia oralmente che mediante videoscrittura, nei modi e termini di legge previsti per la singola deliberazione;

ha eliminato: 7

- il soggetto verbalizzante dovrà essere messo in condizione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione.

Art. 19 - Direttore Generale

1. L'Assemblea dei Soci può nominare il direttore generale fissandone l'eventuale compenso e che rimane in carica per tre esercizi amministrativi.

2. Sono delegate, in via esclusiva, al direttore generale, qualora nominato:

a. le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e, comunque, tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla Società percepiscano redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni I.V.A., nonché quelle di sostituto d'imposta;

b. le funzioni di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni curando che il trattamento dei dati personali dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la Società, avvenga in conformità alla normativa vi-

gente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento ed impartendo le opportune istruzioni;

c. le funzioni di Datore di Lavoro, con particolare attenzione all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge vigente sulla sicurezza e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza ed ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d. le funzioni di Responsabile Ambientale, con particolare riferimento alla cura ed alla vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla ge-

stione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera ed alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

e. le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 successive modificazioni.

3. Al direttore generale delegato per le funzioni che precedono spettano, pertanto, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, oltre che il compito di tenere rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

4. Il potere direttivo e di vigilanza sull'operato del direttore generale spetta all'organo amministrativo, che ne riferisce periodicamente ai soci.

Art. 20 - Rappresentanza e firma sociale

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla persona designata a sostituirlo in caso di sua temporanea assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con firma libera.

2. Al Direttore Generale, se nominato, è attribuita la rappresentanza della Società nell'ambito delle materie oggetto della

Comune di Parona Prot. n. 0004683 del 19-07-2021 arrivo Cat. 14 Cl. 1

delega.

3. L'Organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali della Società per dati atti o categorie di atti, ai quali conferirà, anche in sostituzione di esso mandante, i suoi poteri di firma e di rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio: essi a loro volta potranno essere autorizzati alla nomina di procuratori speciali.

4. L'azione sociale di responsabilità potrà essere esercitata unicamente da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

Art. 21 - Controllo analogo

Gli Enti Pubblici Locali Soci esercitano su A.S.Mortara S.p.A., attraverso i propri rappresentanti in assemblea o anche direttamente mediante l'esercizio dei poteri previsti dallo Statuto, da eventuali patti parasociali e dalla legge, un potere di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni.

2. In particolare, i Soci hanno diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo sui servizi affidati mediante il modello dell'in house providing e delle prerogative di Socio.

3. Ove richiesto anche da un solo Socio, l'organo amministrativo riferisce in merito alle attività affidate mediante il modello dell'in house providing.

Comune di Parona Prot. n. 0004683 del 19-07-2021 arrivo Cat. 14 Cl. 1

4. I soci esercitano il controllo analogo congiunto sulla società tramite apposita convenzione di coordinamento ai sensi dell'Art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali istituite il Coordinamento soci, che non costituisce organo societario ulteriore, ma strumento di esercizio del controllo analogo congiunto esterno alla società.

5. il Coordinamento delibera, secondo le modalità fissate dalla relativa convenzione, sull'elaborazione e modifica degli schemi tipo di contratto di servizio e relativi disciplinari sull'approvazione di piani strategico-politici e finanziari della gestione societaria, del piano industriale e degli altri documenti di tipo programmatico, sul controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, sul controllo degli equilibri economici e finanziari della società e dei conti annuali e infrannuali della Società, sulla nomina e revoca degli organi sociali e del direttore generale, sul bilancio di esercizio, sulle modifiche dello Statuto e sull'adozione regolamenti societari per la gestione, il funzionamento ed il controllo interno, su qualunque operazione su partecipazione a società, se previste dall'ordinamento e sulle modifiche ai loro statuti, sul complesso delle spese di funzionamento ivi compreso quelle per il personale nonché sugli atti di competenza dell'Assemblea, come individuati ai sensi del presente Statuto.

Art. 22 - Collegio Sindacale

ha eliminato: 6. Dovranno essere oggetto di nulla osta preventivo del Coordinamento dei soci almeno i seguenti documenti:¶
<#>budget annuale e pluriennale; ¶
<#>piano degli investimenti; ¶
<#>piano delle assunzioni;¶
<#>atti di acquisto di beni servizi e forniture che superino l'importo al netto dell'IVA a base di gara di 1 milione di Euro; ¶
<#>bilancio consuntivo ed eventuali report contabili infrannuali, ¶
<#>contratti di servizio e atti di affidamento con gli Enti soci anche modificativi di quelli esistenti;¶
<#>delibere in merito a operazioni straordinarie o aumenti di capitale su società partecipate;¶
<#>nomina di amministratori, sindaci e altri esponenti;¶
<#>decisioni in merito all'accensione di contratti di finanziamento;¶
<#>decisioni in merito alla cessione o acquisizione di immobili o rami di azienda;¶
<#>modifica dello Statuto;¶
<#>adozione o modifiche dei regolamenti interni aziendali;¶
<#>ogni altra decisione già prevista, nel presente statuto, in capo all'assemblea.¶

ha eliminato: ¶

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

2. I sindaci sono nominati dagli Enti locali sulla base di quanto disciplinato nell'ambito della convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

3. Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi e scade no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. L'Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Collegio Sindacale che deve essere scelto tra i Sindaci effettivi nominati dal Comune di Mortara e determina il compenso del Collegio all'atto di nomina.

5. I membri del collegio sindacale non percepiscono gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi natura.

Art. 23 - Controllo Contabile

1. Il controllo legale dei conti è demandato ad una società di revisione, scelta tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia o tra gli iscritti all'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, nominata dall'assemblea ai sensi di legge (art. 2409-bis del Codice Civile).

2. La società incaricata del controllo legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a. verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità

ha eliminato: Il Comune di Mortara ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci, comunque non superiore a due effettivi ed uno supplente e, comunque, proporzionale all'entità della propria partecipazione..

ha eliminato: ¶

ha eliminato: 3. Per quanto riguarda i Sindaci non di nomina comunale si applicano le procedure di cui all'art. 16.¶
4

ha eliminato: 4

ha eliminato: 5

ha eliminato: 6

almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'assemblea determina anche il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere tre esercizi sociali.

4. L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Art. 24 - Organi Sociali

La società non può istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 25 - Esercizi sociali e Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti

dalla legge, deve essere comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione viene sottoposto.

3. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 26 - Utili

1. Gli utili netti della Società risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al 5% degli utili, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti forniti dall'Ente controllante.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno da cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società, purchè debitamente notificati e riconosciuti dai soci.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno

nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge vigente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione pubblica.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, il Foro competente è quello di Pavia.

Firmato: SIMONE CIARAMELLA

LUISA CELLERINO Notaio

Comune di Parona Prot. n. 0004683 del 19-07-2021 arrivo Cat. 14 Cl. 1

